

cui spetta la Cura. E s'intenda decretato come sopra, quando il Piovano non voglia per se stesso far le predette funzioni. Così nel Lib. *Affor. Causar. Cur. Cast.* pag. 26. Vedesi qui una pia emulazione, non uno scarico ingiusto della doverosa sollecitudine nei Titolati.

1223) Fu citato l'anno 1630, 2 Novembre, P. Melchior Cecchini prete titolato di S. Tomà, il quale da 16 giorni si era absentato, forse per timor della peste, *cum non modica divini cultus diminutione, & animarum dictæ parochiæ detrimento*, acciò venga a risiedere, *nec non quacumque sacramenta necessaria tam in eadem Ecclesia, quam infirmis Parochiæ ejusdem administrare debeat*. Non essendo comparso, restò privato del Benefizio. *MS. S. T.* In tempo di peste i Prelati sogliono dar licenza de' Sacramenti a tutti gli idonei, e l'ubbidienza dovuta al Prelato, e la carità del prossimo obbliga tutti in coscienza ad assistere eziandio con pericolo della propria vita. Ma che un Titolato il quale si absentata, se per proprio officio non abbia l'amministrazione dei Sacramenti, perder debba il Benefizio, questo sarebbe certamente troppo. Bisogna dunque dirè, che altro sia il dovere d'un titolato in questa parte, e altro quello d'un semplice alunno idoneo.

1224) Ecco qual nuvola di testimonj in tutti i secoli, in tutte le Chiese, e in tutte l'occasioni si possa allegare onde mostrar ad evidenza, che l'amministrazione dei Sacramenti, e la sollecitudine della Cura entravano un tempo nei doveri dei Titolati, benchè con dipendenza e subordinazione dal Piovano come Capo.